

T.I

Csm	Roma	10/09/2020
	Protocollo	P 11423/2020

M.I



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Alla Presidenza della Corte di Cassazione
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Alla Segreteria Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali della
Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Alla Procura Nazionale Antimafia
R O M A

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

10-9 13:51
T.I

All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 1140/VA/2018 – modifiche alla Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 settembre 2020, ha adottato la delibera di cui al seguente estratto del verbale:

"

1. Premessa.

La delibera in oggetto interviene sul testo vigente della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 (*"Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"*)¹ con due obiettivi: da un lato, adeguare la normativa secondaria alle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni e, dall'altro, modificare la parte III della circolare con particolare riferimento alla procedura, ai criteri ed ai punteggi da adottare per l'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Ulteriori modifiche sono state apportate alla parte IV della circolare, relativa alla "Nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione" (cd. Meriti insigni).

Nello specifico, il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha innovato l'art. 194 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*"Ordinamento giudiziario"*), stabilendo che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima che trascorranzo quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. In virtù delle modifiche apportate al testo previgente (con la sostituzione delle parole: «ad una sede da lui chiesta» con le parole: «ad una sede», nonché delle parole: «tre anni» con: «quattro anni») il termine ordinario di legittimazione per i tramutamenti è stato elevato da tre a quattro anni, indipendentemente dal fatto che il magistrato sia stato tramutato alla sede da cui intende trasferirsi a domanda o di ufficio.

Coerentemente con tale innovazione normativa, la circolare è stata modificata (art. 3, comma 1 ed art. 10, comma 1) laddove conservava il riferimento al previgente testo dell'art. 194 R.D. 12/1941.

Inoltre, recependo la definizione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato, il riferimento al *"magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione"* o al *"magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione"*, presente in diversi articoli della circolare, è stato sostituito con la locuzione *"magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione"*.

Si è, altresì, preso atto delle disposizioni introdotte dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, che, nel dettare misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale, ha esteso le attribuzioni della "Direzione Nazionale Antimafia" - ridenominata "Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo" - ai delitti di terrorismo, anche internazionale. La fonte primaria ha, in particolare, stabilito che i sostituti preposti a tale ufficio devono essere scelti tra *"coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni"*

¹ L'originario articolato è stato modificato dalle delibere del 23.7.2015 (art. 107), del 26.10.2016 (art. 43), del 14.12.2016 (artt. 17, 64, 71 e 79), del 5.10.2017 (art. 107).

T.

di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica" (art. 103, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 10 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 4). In ossequio a tali disposizioni, al di là di taluni adeguamenti formali alla novella (es. articoli 1, 22, 50 e 102), è stata modificata, sotto più profili, la disciplina del concorso per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (parte III, titolo VI della circolare).

In particolare, all'art. 70 è stato introdotto un primo comma, che precisa, in conformità alla normativa citata, che possono proporre domanda esclusivamente coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni.

Riguardo alle attitudini, è stato chiarito che assumono particolare rilievo le esperienze maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e, specificamente, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia o presso i gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo istituiti presso gli uffici di Procura.

Quanto alla parte III della circolare, le modifiche hanno riguardato - oltre alla disciplina del concorso per accedere alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - il procedimento ed i criteri da adottare per l'assegnazione dei magistrati all'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione (Titolo V), nonché per l'assegnazione delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione (Titolo VII). Le novità introdotte hanno lo scopo di rendere più trasparenti le valutazioni effettuate dalla commissione preposta e di assicurare un esame approfondito dei profili di tutti gli aspiranti sia mediante l'attribuzione di punteggi, sia mediante una migliore definizione dei criteri per l'attribuzione degli stessi, con una valorizzazione della positiva esperienza professionale maturata dai candidati nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Sotto il profilo della trasparenza va ricordato che attualmente l'articolo 22 della circolare, in relazione alle procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e di sostituto presso la DNAA, prevede la "facoltà" degli aspiranti di concedere il consenso alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione prodotta e dell'ultimo parere per la valutazione di professionalità reso entro la scadenza del termine di presentazione delle domande. Tali esigenze di trasparenza, in un quadro normativo di crescente attenzione alla necessità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, vengono ora ancor più valorizzate nell'ambito delle procedure in questione, con un importante e significativo investimento sulla *accountability* delle scelte consiliari. È stato, infatti, previsto che la commissione provveda a pubblicare sul sito intranet cosmag l'autorelazione prodotta e gli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità, ferma ovviamente restando la necessità di oscurare, a cura della commissione, i dati sensibili e, in ogni caso, la possibilità per i candidati di indicare i dati personali e sensibili di cui vogliono evitare la pubblicazione.

Per quanto riguarda la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita mediante il positivo esercizio dell'attività giudiziaria, tale finalità è perseguita, in particolare, mediante alcuni strumenti per il cui più puntuale esame si rimanda al seguito della relazione:

- a) l'acquisizione, ai fini della valutazione comparativa, dei provvedimenti estratti a campione secondo le modalità che saranno specificate nei singoli bandi;
- b) la previsione di criteri maggiormente puntuali per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme sia con riferimento ai provvedimenti giudiziari prodotti (da valutarsi, a cura della Commissione tecnica dapprima rispetto ai titoli scientifici) sia con riferimento ai titoli scientifici, nella cui valutazione si avrà riguardo anche ai criteri di classificazione dell'ANVUR;
- c) la previsione di punteggi di merito parametrati: da un lato, agli anni di effettivo e positivo svolgimento di funzioni di merito, con una lieve differenziazione, per i soli concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, del punteggio di merito annualmente attribuibile in considerazione delle diverse

funzioni svolte; dall'altro lato, alla collocazione in epoca recente di tale effettivo e positivo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

T.1 Per quanto concerne le attitudini occorre premettere che, a disciplina vigente e viepiù a seguito delle modifiche introdotte, il punteggio decisivo per la formazione della graduatoria relativa ai concorsi per l'Ufficio del Massimario e per gli uffici di legittimità è proprio quello relativo alle attitudini, la cui attribuzione è ampiamente discrezionale.

Ai fini attitudinali rileva infatti l'esperienza professionale complessivamente maturata dai candidati, tanto con riferimento all'esercizio dell'attività giurisdizionale quanto con riferimento ad eventuali incarichi svolti fuori ruolo, con l'esclusione di ogni criterio preferenziale in relazione alla consistenza dell'attività giudiziaria svolta in uffici giudiziari in termini di indicatore attitudinale di particolare rilievo².

Inoltre, quanto all'attività svolta dal magistrato in incarichi fuori ruolo, ai fini attitudinali e nell'ambito delle procedure di tramutamento di cui alla parte III della circolare, le attività esercitate in posizione di fuori ruolo avranno un diverso peso a seconda della natura e delle caratteristiche dell'incarico.

È del resto pacifico che il collocamento fuori ruolo si pone come vicenda straordinaria nel percorso professionale del magistrato, il quale, per un arco temporale determinato ed in ossequio a specifiche limitazioni poste dall'ordinamento, può utilmente prestare la propria attività in rami diversi dell'amministrazione. Il Consiglio, infatti, ha ripetutamente affermato che può costituire interesse specifico dell'amministrazione della giustizia collocare fuori ruolo un magistrato in possesso di un'adeguata esperienza professionale, non solo affinché questi possa fornire un contributo consapevole in termini di cultura giurisdizionale all'amministrazione ricevente, ma anche per realizzare quell'arricchimento professionale del magistrato stesso, del quale l'amministrazione della giustizia potrà, successivamente, avvalersi.

Peculiare rilievo assume il profilo attitudinale con riguardo alle funzioni di legittimità, atteso che la Corte di Cassazione e la Procura Generale rivestono una posizione centrale nel nostro sistema giudiziario e ordinamentale, per come delineato dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dai Trattati UE e dalla legge ordinaria.

Per tale motivo, ricade su entrambe una comprensibile aspettativa, politica e sociale, di spiccata caratura professionale dei suoi componenti, quale essenziale preconditione per una riconosciuta autorevolezza della sua attività istituzionale. Le procedure di selezione dei magistrati chiamati a comporne l'organico devono essere, pertanto, ispirate alla esigenza di individuare i magistrati che presentino, oggettivamente, il più valido profilo attitudinale.

Gli indicatori attitudinali attualmente previsti per i consiglieri e per i sostituti della Procura generale sono sostanzialmente sovrapponibili, richiedendosi, per entrambe le categorie, in particolare una significativa «capacità scientifica e di analisi delle norme». L'esperienza, tuttavia, ha posto in luce come talune attribuzioni della Procura generale possano richiedere, ai magistrati che ne fanno parte, capacità di natura più specificamente operativa, che sarebbe opportuno ricevessero, già in sede di individuazione dei requisiti attitudinali, una adeguata valorizzazione.

In particolare:

- per l'attività di attuazione dell'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006 assume rilievo il pregresso svolgimento di compiti di coordinamento organizzativo;
- in materia di relazioni internazionali vanno apprezzate le pregresse esperienze di cooperazione in tale settore.

² Si consideri, in particolare, che sono state eliminate le disposizioni di cui all'art. 65, comma 7 ed all'art. 81, comma 5 del testo previgente, che attribuivano particolare rilievo, ai fini attitudinali, alla circostanza che il magistrato avesse svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni per l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e per almeno 15 anni ai fini del conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

T.1

Tali peculiarità, dunque, devono essere tenute presenti nella definizione dei criteri di selezione dei sostituti procuratori generali, fermo restando il parametro della «capacità scientifica e di analisi delle norme», fondamentale e comunque prevalente ai fini dell'accesso alle funzioni di legittimità anche requiranti.

In tale complessivo quadro, ferme la preminenza del profilo attitudinale e l'ampia discrezionalità nell'attribuzione del relativo punteggio, le modifiche introdotte delimitano, con riferimento ad un distinto profilo, l'esercizio della discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura nella scelta dei candidati più idonei al posto a concorso e, segnatamente, prevedono l'introduzione di criteri oggettivi mediante cui valorizzare, in termini di punteggio, l'esperienza giurisdizionale positivamente e concretamente maturata dai magistrati.

In particolare, attraverso il parametro del merito - che anche a regime vigente consente l'attribuzione di punteggi che riguardano esclusivamente l'attività giudiziaria - si mira a tenere nella giusta considerazione lo svolgimento di un adeguato periodo di effettivo e positivo esercizio delle funzioni presso gli uffici giudiziari sul presupposto che la solida esperienza in tal modo acquisita, in uno alle peculiari attitudini richieste per le funzioni di legittimità come anche per l'attività di magistrato addetto all'Ufficio del massimario, risulti preziosa per lo svolgimento di tali funzioni e, a parità di attitudini, costituisca un ulteriore, utile e ragionevole indicatore dell'idoneità a svolgere le funzioni richieste.

È stata, dunque, prevista la progressiva maturazione del punteggio di merito in ragione del numero di anni di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie, così da poter tenere in adeguato conto la consistenza di tale esperienza, sotto il profilo della costanza dell'impegno e della laboriosità, dell'assiduità e tempestività nonché della disponibilità dimostrata per far fronte alle esigenze degli uffici; il punteggio per il merito è attribuibile sino ad limite massimo (determinato in 4,5 punti per le funzioni di legittimità ed in 5 punti per l'Ufficio del Massimario³), atteso che, acquisita una solida esperienza professionale in relazione all'ufficio richiesto, la valutazione dell'ulteriore esperienza professionale maturata non appare così significativa da giustificare l'attribuzione di un punteggio superiore per il merito.

E' inoltre prevista una lieve maggiorazione del punteggio di merito attribuibile nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali si ponga come recente e, con esso, il bagaglio di esperienza giudiziaria del candidato, così da poter tenere in adeguato conto anche la sostanziale attualità dell'esperienza rispetto al momento del conferimento dell'incarico.

Il sistema così delineato comporta quindi che, da un lato, l'esperienza giurisdizionale positivamente maturata dai magistrati sia valorizzata mediante criteri oggettivi e, dall'altro lato, che solo a parità di attitudini possa riconoscersi prevalenza a chi ha maturato una maggiore esperienza professionale negli uffici di merito.

Costituisce altresì una novità l'acquisizione, in occasione delle procedure per la destinazione di magistrati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei provvedimenti estratti a campione. Tale adempimento istruttorio, già previsto in occasione delle

³ Come reso evidente dalla lettura delle disposizioni in materia, i punteggi per il merito maturano in misura diversa a seconda che si abbia riguardo all'assegnazione all'Ufficio del Massimario ovvero ad un ufficio di legittimità quale consigliere della Corte di Cassazione o sostituto procuratore generale presso la medesima Corte. Infatti, ogni anno di effettivo e positivo esercizio delle funzioni giurisdizionali comporta il riconoscimento, ai fini del merito, di 0,40 punti per l'accesso all'Ufficio del massimario e del ruolo, mentre attribuisce da 0,25 a 0,35 punti (a seconda della natura e del grado delle funzioni esercitate) per l'assegnazione di un posto in un ufficio di legittimità. Le diverse modalità di calcolo del punteggio ed il diverso "peso" attribuito a ciascun anno di attività giudiziaria dagli artt. 68 e 84 implicano che il punteggio massimo per il merito previsto per l'assegnazione al Massimario - pure, in termini numerici, lievemente superiore a quello stabilito per l'attribuzione delle funzioni di legittimità - sia concretamente raggiungibile dopo 12 anni di effettivo e positivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e, dunque, in un tempo inferiore rispetto a quello richiesto per ottenere il massimo punteggio stabilito per l'accesso agli uffici di legittimità.

periodiche valutazioni di professionalità, è diretto ad una più approfondita e completa valutazione delle capacità professionali degli aspiranti, quali emergono dal concreto e quotidiano esercizio della giurisdizione e non solo da un limitato numero di provvedimenti selezionati dall'aspirante ed allegati alla domanda.

Inoltre, in un'ottica di razionalizzazione e di semplificazione, la circolare è stata integrata nella parte in cui disciplina l'attività della Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità, meglio precisando i criteri attraverso i quali detto organo è chiamato ad esprimersi. Tale intervento comporta, sostanzialmente, una riscrittura del capo III⁴, del capo IV limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5⁵ e del capo V comma 1⁶ della "Delibera relativa alla composizione e alle attività della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006" (Circolare P. 28652 del 18 novembre 2008 - Delibera del 12 novembre 2008 e succ. mod. al 9 novembre 2011), con conseguente abrogazione di detta circolare *in parte qua*.

Infine è stata riconosciuta, in relazione alle procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la rilevanza del principio delle pari opportunità al fine di realizzare e promuovere l'equilibrio di genere nel personale della magistratura anche nei predetti uffici. La disposizione, analogamente quanto già previsto in altri ambiti della normativa consiliare (ad esempio in relazione al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi: art. 2 del "T.U. sulla dirigenza giudiziaria", circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), si traduce in un criterio ispiratore volto a promuovere il principio delle pari opportunità al fine di equilibrare la rappresentanza

⁴Capo III - Compiti della commissione tecnica

1. La Commissione tecnica valuta esclusivamente la capacità scientifica e di analisi delle norme attraverso un esame dei titoli professionali e scientifici prodotti dai candidati.
2. A tal fine, la capacità scientifica e di analisi delle norme si riscontra nell'attitudine del candidato ad interpretare il dato normativo in modo coerente con il sistema ordinamentale, secondo i canoni di logicità e sistematicità ed attraverso un percorso logico-giuridico funzionale alla soluzione del caso pratico.

⁵Capo IV - Attività della commissione

(...) 2. La Commissione tecnica, per lo svolgimento del compito assegnatole, deve in primo luogo valutare i titoli professionali individuati negli atti e nei provvedimenti redatti dal magistrato, da cui sono deducibili lo studio e l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Inoltre la Commissione tecnica valuta gli eventuali titoli scientifici prodotti dal magistrato al fine di individuare la sua propensione alla elaborazione dottrinarica che parimenti può essere significativa della necessaria capacità scientifica e di analisi delle norme.

3. Il magistrato che intende ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

Potranno essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto.

Potranno, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 15.

4. I magistrati fuori ruolo potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili.

5. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

(...)

⁶Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme

1. La Commissione tecnica esprime la sua conclusione attraverso un parere motivato, secondo lo schema allegato alla presente circolare, che consiste in un giudizio articolato dal quale emerga la valutazione sull'unico parametro indicato dalla legge, desunto dalle fonti di conoscenza prodotte dal candidato.

di genere nel personale di magistratura, senza peraltro interferire con la puntuale disciplina dei punteggi prevista per il conferimento dei predetti incarichi.

T.I
2. Modifiche apportate alla Parte I ("Principi generali")

In ragione delle modifiche introdotte dalla normativa primaria, al **comma 4 dell'art. 1**, nella definizione delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale, alla dizione "Direzione Nazionale Antimafia" sono state aggiunte le parole "e Antiterrorismo", con conseguente integrazione dell'acronimo "DNA", che diventa "DNAA".

In tema di legittimazione ai tramutamenti, il **comma 1 dell'art. 3** è stato modificato in senso conforme al nuovo testo dell'art. 194 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come innovato dal legislatore del 2016.

Il **comma 3 dell'art. 4** risponde all'esigenza di garantire una razionale gestione della mobilità nel suo complesso ed è stato modificato in coerenza con le più recenti determinazioni assunte dal Consiglio nell'ambito delle procedure per il tramutamento nelle sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133. È stato, in particolare, chiarito che dopo la delibera di trasferimento ad una sede e prima della presa di possesso, così come non è consentito presentare una domanda di trasferimento, non è neppure possibile presentare una dichiarazione di disponibilità per il trasferimento d'ufficio verso sedi disagiate; e ciò nonostante il tramutamento verso tali sedi avvenga in deroga alla legittimazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 133/1998. Del resto, il Consiglio ha già evidenziato che dopo il trasferimento ad una sede è a questa che occorre far riferimento ai fini della legittimazione ma che, in assenza della presa di possesso nell'ufficio di destinazione, non può decorrere alcun termine di legittimazione e, conseguentemente, non è configurabile alcuna deroga allo stesso.

3. Modifiche apportate alla Parte III ("I trasferimenti ordinari")

3.1. Titolo I ("*Disposizioni comuni*")

Nell'ambito della disciplina dell'art. 10 ("Sedi di merito a copertura urgente") al **comma 1** è stato modificato il riferimento al termine di legittimazione ai tramutamenti, in ossequio all'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, come novellato.

All'interno della sezione relativa alla "Trasparenza" attualmente l'**art. 22** della circolare, in relazione alle procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia, prevede la "facoltà" degli aspiranti di concedere il consenso alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione e dell'ultimo parere per la valutazione di professionalità. Le modifiche introdotte (oltre ad adeguare la rubrica dell'art. 22 al D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, con l'inserimento delle parole "e Antiterrorismo") prevedono, al **comma 1**, che sia la commissione a provvedere alla pubblicazione sul sito intranet cosmag dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità, oscurando i dati sensibili e gli ulteriori dati personali che il candidato ha la facoltà di indicare all'atto della presentazione della domanda per evitarne la pubblicazione. È stato, inoltre, introdotto un **secondo comma**, che attribuisce per la prima volta rilievo nell'ambito delle procedure in parola al rispetto delle pari opportunità ed alla promozione dell'equilibrio tra i generi, coerentemente con l'analogo principio già affermato nel Testo Unico della Dirigenza giudiziaria.

È stato, altresì, previsto che le condanne disciplinari sono, di regola, ostative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nonché di sostituto presso la DNAA nel caso in cui all'aspirante sia stata irrogata una sanzione disciplinare non inferiore alla perdita dell'anzianità ovvero il candidato abbia riportato una censura per fatti commessi nell'ultimo decennio (**art. 22, comma 3**).

3.2. Titolo V ("*Assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione*")

Al fine di colmare un vuoto della circolare e precisare la documentazione da produrre nel concorso per l'accesso all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, è stato modificato l'**art. 63**, integrando il primo comma ed aggiungendone tre.

Al **comma 1** è stata introdotta la previsione dell'acquisizione di provvedimenti a campione: dieci provvedimenti giudiziari tra quelli adottati dal magistrato negli ultimi 5 anni (da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti), con la precisazione che il periodo di cinque anni per i magistrati collocati fuori ruolo è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo e per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro in ruolo quello precedente al collocamento fuori ruolo.

È stato, poi, stabilito quali e quanti atti ciascun candidato deve, e può, spontaneamente produrre:

- il magistrato in ruolo deve produrre cinque provvedimenti giudiziari redatti negli ultimi dieci anni calcolati a ritroso dalla data della delibera di pubblicazione del posto; può inoltre produrre anche titoli scientifici, in numero non superiore a cinque (**comma 2**);

- il magistrato fuori ruolo ovvero il magistrato rientrato in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando può produrre, oltre agli eventuali titoli scientifici (in numero non superiore a cinque), alternativamente, o cinque provvedimenti giurisdizionali risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, ovvero tre provvedimenti giurisdizionali e due atti che nel periodo trascorso fuori ruolo ha redatto o contribuito a redigere, sempre che detti atti siano riconducibili alle attività indicate nell'art. 65 comma 4, ossia alle attività svolte fuori ruolo ritenute qualificanti sotto il profilo attitudinale (**comma 3**). Si è precisato, poi, che il periodo rilevante per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari decorre dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo per i magistrati che sono fuori ruolo al momento della pubblicazione del

Csm

Roma

10/09/2020

Protocollo P 11423/2020

M.I

posto; invece, per i magistrati che sono stati fuori ruolo ma sono rientrati in servizio da meno di dieci anni il periodo rilevante decorre - in modo non consecutivo - dalla data della delibera di pubblicazione del posto, così che detti magistrati potranno produrre sia i provvedimenti emessi dopo il ricollocamento in ruolo che quelli emessi prima del collocamento fuori ruolo, sempre nei limiti del periodo di dieci anni, anche se non consecutivi perché interrotti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo.

Nel medesimo art. 63 è stato aggiunto un **comma 4**, che sanziona con l'inammissibilità della domanda la mancata presentazione dell'autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o della documentazione equipollente, in linea con quanto già previsto dalla circolare vigente per l'accesso alle funzioni di legittimità.

Al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori, coerentemente con la previsione del nuovo testo dell'art. 22, l'**art. 64** ha stabilito, al **comma 1**, che quindici giorni prima della formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso la Terza Commissione provvede alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione e degli ultimi due pareri di professionalità relativi a ciascun candidato.

Con riguardo alla valutazione delle attitudini per i posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo, l'attuale disciplina (artt. 65, commi 2 e 3) già stabilisce la prevalenza dei titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario - e dunque, dei provvedimenti giudiziari relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta - sulle pubblicazioni e sull'attività didattica, elementi che possono essere presi in considerazione soltanto all'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali. Quanto ai titoli professionali, accanto ai provvedimenti prodotti dall'interessato, allegati al fascicolo personale, nonché pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale, è stato attribuito rilievo (**art. 65, comma 2**) anche ai provvedimenti acquisiti a campione ai sensi dell'art. 63, comma 1.

Con riferimento agli altri titoli, che mantengono un ruolo subvalente rispetto al lavoro giudiziario, al fine di rendere maggiormente stringente la valutazione delle pubblicazioni prodotte, viene inserito il riferimento ai criteri di valutazione ANVUR (**art. 65, comma 3**): s'intende, in questo modo, introdurre un criterio orientativo per tale valutazione, atteso che note o articoli già nella vigente disciplina debbono apparire su riviste giuridiche di rilevanza nazionale.

Inoltre, sempre allo scopo di rendere maggiormente oggettiva la valutazione, sempre in via ulteriore e subordinata, dei titoli scientifici, il comma 3 dell'art. 65 attribuisce rilievo, a fini attitudinali, al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche.

In ragione della profonda innovazione dell'art. 68 - relativo al "Merito" - ed alla conseguente maggiore valorizzazione della positiva esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è stato soppresso il comma 5, che attualmente prevede l'attribuzione, a fini attitudinali, di un particolare rilievo alla circostanza che il candidato abbia svolto effettiva attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni (**art. 65, comma 5**). La mancata soppressione di tale disposizione, a seguito della modifica dell'art. 68, finirebbe indirettamente per risolversi in una duplicazione della valutazione, nell'ambito dei diversi punteggi attribuibili, del medesimo elemento (l'esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie).

Alla soppressione del comma 5 ha fatto, conseguentemente, seguito la soppressione dell'**ultimo comma dell'art. 65** della vigente circolare, che prevede espressamente ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'equiparazione all'esercizio delle funzioni di merito delle funzioni svolte dai magistrati applicati alla Corte Costituzionale e dai magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, di addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi. L'eliminazione del comma 5 e dell'indicatore attitudinale di particolare rilievo ivi previsto rende infatti superflua la previsione di cui al comma 6, essendo venuto meno ogni criterio preferenziale che possa tendenzialmente precludere al riconoscimento del massimo punteggio previsto per le attitudini a tutti i magistrati collocati fuori dal

ruolo organico (ivi compresi i magistrati applicati alla Corte Costituzionale ed i magistrati in servizio presso il CSM nelle predette qualità).

Profondamente innovato è l'**art. 68**, relativo al "Merito".

Il nuovo **comma 1** attribuisce punti 0,40 - sino ad un massimo di punti 5 - per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte. Un ulteriore aumento, pari a punti 0,50, è previsto se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti (**comma 2**).

È del resto utile sottolineare che anche l'art. 115, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che all'Ufficio del Massimario e del Ruolo possono essere designati "*magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito*", così escludendosi in radice la designazione del magistrato privo del requisito ivi indicato proprio nell'ottica di valorizzare l'esperienza acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie di merito. Ebbene, nella medesima ottica la modifica, lungi dal prevedere preclusioni all'accesso, valorizza la positiva esperienza professionale via via acquisita nell'esercizio delle funzioni, prevedendo in ogni caso un limite massimo di punteggio attribuibile, anche in un'ottica di armonico equilibrio con il rilievo da attribuire necessariamente al profilo delle attitudini.

È stato, infine, inserito all'art. 68 un **terzo comma** al fine di precisare che, ove un magistrato abbia riportato una condanna disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti, il punteggio per il merito previsto per il positivo esercizio delle funzioni di merito non può essergli attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi; invece, laddove nei confronti di un candidato sia pendente un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti con richiesta di fissazione di udienza, è rimessa alla discrezionalità del Consiglio la possibilità di escludere l'attribuzione del predetto punteggio in relazione agli anni cui si riferiscono i ritardi, tenuto anche conto del numero e dell'entità dei ritardi.

3.3. Titolo VI ("*Concorso per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia*")

All'art. 70 è stato introdotto un **primo comma**, che precisa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 103, comma 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituto dall'art. 10 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, che possono proporre domanda esclusivamente coloro che abbiano svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni.

In armonia con le altre disposizioni citate e volte a garantire la massima trasparenza dei lavori consiliari (artt. 22, 64), il nuovo testo dell'**art. 71** ha stabilito al **comma 1** che quindici giorni prima della formulazione delle proposte concernenti i posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo la Terza Commissione provvede alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione e degli ultimi due pareri di professionalità relativi a ciascun candidato.

Con riferimento alle attitudini, l'**art. 72**, oltre ad aver introdotto - al **comma 1** - taluni adeguamenti formali (quali la sostituzione della sigla "DNA" con "DNAA" e della parola "intelligence" con "analisi"), in ossequio alla novella che ha attribuito nuove funzioni alla Direzione Nazionale Antimafia, ha riconosciuto particolare rilievo all'esperienza specifica e alle attitudini dimostrate non solo nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata (come era già previsto), ma anche relativi a fenomeni di terrorismo e di accumulazione di patrimoni illeciti, nonché alle esperienze nel campo della cooperazione internazionale. È stato, inoltre, previsto, sempre riguardo alle attitudini, l'espresso riferimento al particolare rilievo attribuito - accanto alle esperienze maturate per un congruo tempo nell'ambito di funzioni requirenti e, in particolare, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia - alla partecipazione ai gruppi di lavoro specializzati nella lotta al terrorismo istituiti presso gli uffici di Procura (**art. 72, comma 2**).

Al **comma 5 dell'art. 72**, con riferimento alle attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura, è stato soppresso il riferimento ai casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, in quanto si tratta di un criterio particolarmente significativo rispetto all'accesso ai concorsi della legittimità e per l'accesso all'Ufficio

T.1

del Massimario, mentre per la procedura diretta all'inserimento del magistrato nella Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo appare preminente l'attività investigativa in materia di criminalità organizzata ed antiterrorismo.

Quanto alla valutazione delle attitudini, i punteggi previsti dall'**art. 74** sono stati modificati sia per renderli maggiormente conformi alle indicazioni del legislatore del 2015, come precisato in premessa, sia per meglio specificare le condizioni che giustificano l'attribuzione dei punteggi. Così, è stato innanzi tutto modificato il **comma 2**, inserendo anche il riferimento alla trattazione di processi per reati in materia di terrorismo.

È stato, inoltre, modificato il **comma 3**: il punteggio aggiuntivo di 2 è ora attribuito nel caso in cui le funzioni requirenti (non più solo quelle di sostituto procuratore della Repubblica, così assumendo rilievo anche eventuali funzioni di secondo grado o di legittimità) siano state esercitate per almeno otto - non più quattro - anni negli ultimi quindici. L'aumento di tale punteggio fino a 3 è, poi, riconosciuto a chi abbia esercitato le funzioni requirenti per almeno otto anni - non più solo quattro - negli ultimi quindici o presso la DDA ovvero nei gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo. Coerentemente con la modifica del **comma 3**, che ha valorizzato l'esercizio di tutte le funzioni requirenti e non solo quelle di primo grado, è stato soppresso il comma 4, che attribuiva un punto nel caso di esercizio di funzioni requirenti di secondo grado o di legittimità per almeno quattro anni negli ultimi quindici.

Il **comma 5** (rinumerato come comma 4 dell'art. 74) subordina l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto per l'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi e semidirettivi all'ipotesi in cui queste siano state svolte in modo positivo, per un congruo e recente periodo, sì da rivelare l'effettiva capacità di coordinamento, di analisi e di impulso investigativo. Inoltre, portando tale punteggio da 1 a 0,50, la sua incidenza su quello complessivo è stata ridotta.

Con riferimento al "Merito" (**art. 75**), è stato soppresso il comma 2, che lasciava eccessivi margini di discrezionalità nel consentire l'aumento del relativo punteggio nei casi in cui il magistrato fosse stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi ed impegnativi.

Il nuovo **comma 2** prevede, invece, che il punteggio per il merito possa essere aumentato di 0,50 punti se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti, in modo da valorizzare l'impegno in epoca recente.

In relazione all'**art. 76** in materia di anzianità, ferma la regola secondo cui l'anzianità di ruolo assume rilievo solo in caso di equivalenza dei requisiti professionali, è stato aggiornato il richiamo alla normativa primaria (art. 103 del decreto legislativo 6.9.2011 n. 159), tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1 del D.L. 7/2015.

3.4. Titolo VII ("Concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione")

Per quanto concerne la produzione dei titoli per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere presso la Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale, l'**art. 77** ha introdotto la previsione dell'acquisizione di provvedimenti a campione (**comma 2, secondo e terzo periodo**): dieci provvedimenti giudiziari tra quelli adottati dal magistrato negli ultimi 5 anni (da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti), con la precisazione che il periodo di cinque anni per i magistrati collocati fuori ruolo è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo e per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro in ruolo quello precedente al collocamento fuori ruolo.

È stato, poi, stabilito quali e quanti atti ciascun candidato deve, e può, spontaneamente produrre. In particolare:

- il magistrato in ruolo deve produrre cinque provvedimenti giudiziari redatti negli ultimi dieci anni calcolati a ritroso dalla data della delibera di pubblicazione del posto; può inoltre produrre anche titoli scientifici, in numero non superiore a cinque (**comma 2, primo periodo**);

T.1

- il magistrato fuori ruolo ovvero il magistrato rientrato in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando può produrre, oltre agli eventuali titoli scientifici (in numero non superiore a cinque), alternativamente, o cinque provvedimenti giurisdizionali risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, ovvero tre provvedimenti giurisdizionali e due atti che nel periodo trascorso fuori ruolo ha redatto o contribuito a redigere, sempre che detti atti siano riconducibili alle attività indicate nell'art. 81 comma 5, ossia alle attività svolte fuori ruolo ritenute qualificanti sotto il profilo attitudinale (**comma 4**). Si è precisato, poi, che il periodo rilevante per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari decorre dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo per i magistrati che sono fuori ruolo al momento della pubblicazione del posto; invece, per i magistrati che sono stati fuori ruolo ma sono rientrati in servizio da meno di dieci anni il periodo rilevante decorre - in modo non consecutivo - dalla data della delibera di pubblicazione del posto, così che detti magistrati potranno produrre sia i provvedimenti emessi dopo il ricollocamento in ruolo che quelli emessi prima del collocamento fuori ruolo, sempre nei limiti del periodo di dieci anni, anche se non consecutivi perché interrotti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo.

La circolare è stata integrata nella parte in cui disciplina l'attività della Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità (**art. 78**), meglio precisando i criteri attraverso i quali detto organo è chiamato ad esprimersi. Si indicano, infatti, con maggiore puntualità gli elementi specifici per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, non sempre chiari agli stessi aspiranti.

Si è ritenuto di indirizzare la Commissione su alcuni aspetti nodali per il corretto esercizio delle funzioni di legittimità, tra cui la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento (**art. 78, comma 4**).

Si specifica, inoltre, che per i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con riferimento ai provvedimenti diversi da quelli giudiziari, il parametro della capacità scientifica deve essere valutato con riferimento all'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure agli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione (**art. 78, comma 5**).

Sulle pubblicazioni la Commissione tecnica è tenuta a valutare puntualmente il valore scientifico di quanto prodotto, considerando la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri ANVUR (**art. 78, comma 6**).

Infine, è stato stabilito che la Commissione tecnica proceda dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici. Per ciascun provvedimento e titolo la commissione formula un giudizio sintetico e successivamente valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia elevata, buona o discreta distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di non idoneità o di idoneità. (**art. 78, comma 7**).

Sotto altro aspetto, in ossequio al principio della trasparenza cui, come indicato in premessa, è ispirata la riforma della circolare, all'**art. 79** è previsto che la Commissione provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.

I criteri di orientamento nella formulazione del giudizio relativo alla capacità scientifica e di analisi delle norme indicati nell'art 78 sono ribaditi - all'**art. 80** - anche in relazione al concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità (articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006). Tenuto conto del carattere eccezionale di tale

modalità di accesso anticipato alle funzioni di legittimità, si specifica che il mancato conseguimento della quarta valutazione di professionalità ascrivibile al candidato, per non aver presentato l'autorelazione, gli preclude la partecipazione al concorso riservato (**art. 80, comma 1**).

Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità (artt. 77-79), con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso (**art. 80, comma 2**).

All'esito della valutazione compiuta dalla Commissione tecnica possono essere destinati alle funzioni di legittimità coloro che, in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, tenuto conto del percorso professionale svolto, presentino una spiccata attitudine nella capacità scientifica e di analisi delle norme (**art. 80, comma 6**).

Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di legittimità si sottolinea ulteriormente che il parere espresso dalla Commissione tecnica - dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione - concerne, nell'ambito della complessiva valutazione delle attitudini, il solo profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme (**art. 81, comma 1**).

Inoltre, nella valutazione delle attitudini per il conferimento di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, oltre agli elementi attitudinali significativi già indicati dalla circolare vigente, viene previsto che costituiscono altresì elementi significativi le qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale (**art. 81, comma 3**).

Con riferimento poi alla valutazione dei titoli scientifici, che mantengono un ruolo subvalente rispetto ai titoli professionali, al fine di rendere maggiormente stringente la valutazione delle pubblicazioni prodotte, viene inserito il riferimento ai criteri di valutazione ANVUR (**art. 81, comma 4**): s'intende, in questo modo, introdurre un criterio orientativo ed oggettivo per tale valutazione, atteso che note o articoli già nella vigente disciplina debbono apparire su riviste giuridiche di rilevanza nazionale.

Sempre al medesimo fine, ancora con riferimento ai titoli valutabili in via ulteriore e subordinata rispetto a quelli professionali, al comma 4 dell'art. 81 si attribuisce rilievo, a fini attitudinali, al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche.

In ragione della profonda innovazione dell'art. 84 - relativo al "Merito" - ed alla conseguente maggiore valorizzazione della positiva esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è stato soppresso il comma 5, che attualmente prevede l'attribuzione, a fini attitudinali, di un particolare rilievo alla circostanza che il candidato abbia svolto effettiva attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni (**art. 81, comma 5**). Anche in questo caso la mancata soppressione di tale disposizione, a seguito della modifica dell'art. 84, finirebbe indirettamente per risolversi in una duplicazione della valutazione, nell'ambito dei diversi punteggi attribuibili, del medesimo elemento (l'esperienza professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie).

Alla soppressione del comma 5 ha fatto, conseguentemente, seguito la soppressione dell'**ultimo comma dell'art. 81** della vigente circolare, che prevede, espressamente ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'equiparazione all'esercizio delle funzioni di merito delle funzioni svolte dai magistrati applicati alla Corte Costituzionale e dai magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, di addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi. L'eliminazione del comma 5 e dell'indicatore attitudinale di particolare rilievo ivi previsto rende infatti superflua la previsione di cui all'attuale comma 6, essendo venuto meno ogni criterio preferenziale che possa tendenzialmente precludere il riconoscimento del massimo punteggio previsto per le attitudini a tutti i magistrati collocati fuori dal ruolo organico (ivi compresi i magistrati applicati alla Corte Costituzionale ed i magistrati in servizio presso il CSM nelle predette qualità).

Infine, ferma la possibilità di attribuire punti 6 sulla base degli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste, è stato soppresso il **comma 2** del medesimo **art. 83**, che attribuiva punti 1 per il lodevole esercizio delle funzioni di legittimità

giudicanti o requirenti, che comunque conservano rilievo ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il merito.

T.I. Nell'attribuzione dei punteggi per il merito (**art. 84**) si prevede che l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire sino a 4,5 in ragione di:

a) punti 0,25 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado;

b) punti 0,30 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;

c) punti 0,35 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Quindi, in base al nuovo **comma 1** dell'**art. 84**, il massimo punteggio attribuibile sarà raggiunto dopo 18 anni di positivo esercizio di funzioni di merito di primo grado; gli anni necessari per raggiungere detto massimo punteggio si ridurranno lievemente nel caso in cui il magistrato abbia positivamente svolto anche funzioni di secondo grado ovvero di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; un'ulteriore lieve riduzione del tempo necessario a raggiungere il punteggio di 4,5 si avrà ove il magistrato abbia effettivamente e positivamente svolto funzioni di legittimità ovvero funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Tali abbreviazioni del tempo necessario a conseguire il massimo punteggio attribuibile, peraltro quantitativamente contenute ove si abbia riguardo all'anzianità necessaria per accedere alle funzioni ivi previste, mirano a tenere in adeguata considerazione anche l'ampiezza del bagaglio professionale acquisito tramite il positivo esercizio delle funzioni in diversi gradi ed in diversi uffici in ragione della maggiore duttilità richiesta per l'esercizio delle funzioni di legittimità.

Inoltre, si prevede che il punteggio per il merito possa aumentare di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti (**84, comma 2**).

È stato, quindi, inserito all'**art. 84** un **terzo comma** al fine di precisare che, ove un magistrato abbia riportato una condanna disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti, il punteggio per il merito previsto per il positivo esercizio delle funzioni di merito non può essergli attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi; invece, laddove nei confronti di un candidato sia pendente un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti con richiesta di fissazione di udienza, è rimessa alla discrezionalità del Consiglio la possibilità di escludere l'attribuzione del predetto punteggio in relazione agli anni cui si riferiscono i ritardi, tenuto anche conto del numero e dell'entità dei ritardi contestati.

4. Modifiche alla parte IV ("Nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione")

Per quanto concerne la nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di cassazione, all'**art. 88 comma 5** si prescrive l'obbligo - e non la facoltà - per gli aspiranti di depositare ai rispettivi organismi di appartenenza le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale (5 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché non più di 5 atti processuali - **art. 90**). Infine, all'**art. 91** si è precisato, con riferimento alla designazione, che la Terza Commissione individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni tenendo conto anche dei pareri del CUN e del CNF (**art. 91**), prescrivendosi, quanto ai professori, che in nessun caso possono essere nominati per meriti insigni professori che, al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all'**art. 87**, non possiedano i requisiti previsti dalla legislazione

universitaria per la partecipazione, nel SSD di appartenenza, come Commissari, ai giudizi di idoneità di prima e seconda fascia.

5. Modifiche alla parte V ("I trasferimenti non ordinari e la disciplina del concorso virtuale")

Con riferimento all'assegnazione per concorso virtuale, con intervento di natura meramente formale, si è adeguato l'art. 102 alla novella del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 4.

6. Modifiche alla parte IX ("Disposizioni finali e transitorie").

E' stata prevista la sostituzione dell'art. 1 della parte IX della circolare, divenuto inattuale anche per il riferimento alla previgente circolare dell'8 giugno 2009, n. 12046 e successive modifiche.

E' stata, quindi, disciplinata l'entrata in vigore della nuova normativa, stabilendo, con disposizione del tutto analoga rispetto a quella contenuta sia nell'attuale art. 1 sia nelle precedenti circolari sul punto, che le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 contenute nel testo allegato alla presente relazione si applicheranno alle domande di trasferimento e per il conferimento delle funzioni presentate successivamente all'approvazione del testo stesso da parte dell'assemblea plenaria.

A tale regola, al fine di temperare gli effetti delle modifiche introdotte nella valorizzazione del merito con l'introduzione di una maggiorazione del relativo punteggio riferita all'attività svolta nel quinquennio antecedente il bando, è prevista un'unica eccezione: le disposizioni di cui agli articoli 68 comma secondo, 75 comma secondo e 84 comma secondo - che prevedono che il punteggio per il merito sia ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti - non si applicheranno alla prima procedura concorsuale (rispettivamente per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) indetta successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea plenaria delle modifiche alla circolare.

Tanto premesso, il Consiglio delibera

- 1) di approvare le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. ("Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie") nei termini di cui al testo allegato e la "Relazione introduttiva" che precede;
- 2) di abrogare il capo III, il capo IV limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, nonché il capo V comma 1 della "Delibera relativa alla composizione e alle attività della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006" (Circolare P. 28652 del 18 novembre 2008 - Delibera del 12 novembre 2008 e succ. mod. al 9 novembre 2011), con conseguente rinumerazione dei commi residui dei predetti capi IV e V.

..

SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

Le SS.LL. vorranno comunicare la presente del

Paola Piraccini
magistrati

Articolo 1

(Funzioni dei magistrati)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di magistrato distrettuale giudicante, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di magistrato distrettuale requirente.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.
4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA).
5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Articolo 3

(Legittimazione)

1. Ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto n. 12/1941 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, il rispetto del termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133 e dalla sede di prima assegnazione all'esito del tirocinio.
3. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

Art. 4

(Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni)

1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

2. Eccettuati i casi di revoca della delibera di trasferimento, il magistrato trasferito ad altro ufficio deve prendere possesso dell'ufficio di destinazione nei termini indicati dal decreto del Ministro della giustizia.
3. Dopo la delibera di trasferimento e nelle more della presa di possesso non è consentita la presentazione di altra domanda di trasferimento ovvero di dichiarazione di disponibilità al tramutamento verso le sedi disagiate di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133.

Articolo 10

(Sedi di merito a copertura urgente)

1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine quadriennale di legittimazione.
2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.
3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.
4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.
5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.
6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

Sezione III **Trasparenza**

Articolo 22

(Bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, nelle procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di sostituto presso la DNAA, la commissione provvede alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità, oscurando gli eventuali dati sensibili. I candidati all'atto della presentazione della domanda possono indicare i dati personali ed i dati sensibili contenuti nella autorelazione e nei pareri per la valutazione di professionalità dei quali vogliono evitare la pubblicazione.
2. Le procedure relative al conferimento delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore

generale presso la Corte di Cassazione e di sostituto presso la DNAA devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità ed al fine di promuovere l'equilibrio tra i generi.

3. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 in caso di irrogazione della sanzione non inferiore alla perdita della anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio.

TITOLO V

ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I

Procedura

Articolo 63

(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale. Devono inoltre essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.

Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato dalla data di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo.

2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5.

3. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'art. 65 comma 4.

4. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 64

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II

Criteri

Articolo 65

(Attitudini)

1. Per i posti di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM tiene conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.
2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario - come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità - avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, a quelli acquisiti a campione, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.
3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche tenuto conto dei criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.
4. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Capo III Punteggi

Articolo 68 (Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti 0,40 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte, fino ad un massimo di punti 5.
 2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.
 3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti.
- In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

TITOLO VI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Capo I Procedura

Articolo 70 (Domanda e documentazione)

1. Possono proporre domanda per il conferimento delle funzioni di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i magistrati che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno 10 anni.
2. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di sostituto presso la DNAA ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.
3. Qualora l'interessato nel triennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda non sia stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ha l'onere di richiederlo entro il termine di scadenza della presentazione della domanda al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti. Il parere viene espresso entro venti giorni e unitamente alle statistiche comparate è trasmesso al CSM con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

Articolo 71

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti.
3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II **Criteri**

Articolo 72 *(Attitudini)*

1. Le attitudini generiche devono essere valutate alla luce dei compiti propri della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, valorizzando le capacità di coordinamento, di analisi e di impulso investigativo. Esse possono essere desunte, inoltre, dalla complessiva formazione professionale e dalla pluralità di esperienze. Sono valutabili in modo apprezzabile le capacità e l'idoneità maturate nel campo dell'informatica, dell'utilizzo delle banche-dati giudiziarie e nello svolgimento di attività di indagine in generale.
2. Nella valutazione del profilo del magistrato assumono particolare rilievo l'esperienza specifica e le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di accumulazione di patrimoni illeciti, nonché le esperienze nel campo della cooperazione internazionale. Particolarmente significative sono le esperienze maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e, specificamente, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia o i gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo istituiti presso gli uffici di Procura.
3. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario, come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità, avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.
4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Capo III

Punteggi

Articolo 74

(Attitudini)

1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3.
2. Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6.
3. L'esercizio, per almeno otto anni negli ultimi quindici delle funzioni requirenti consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate, per almeno otto anni, presso la DDA o, per almeno otto anni, nei gruppi di lavoro specializzati in materia di antiterrorismo i punti sono aumentati fino a 3.
4. Il positivo esercizio di funzioni direttive o semidirettive requirenti per almeno quattro anni negli ultimi otto consente di attribuire punti 0,50.
5. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro.

Articolo 75

(Merito)

1. L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, consente di attribuire fino a punti 3.
2. Il punteggio di cui al comma precedente è aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.

Articolo 76

(Anzianità)

1. L'anzianità nel ruolo è valutata, ai sensi del comma 3 ultima parte dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali.

TITOLO VII

CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I Procedura

Articolo 77

(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5.

Devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti.

Per i magistrati collocati fuori ruolo il periodo di cinque anni è calcolato a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo. Per i magistrati rientrati in ruolo da meno di cinque anni il periodo di cinque anni è calcolato sommando al periodo successivo al rientro quello precedente al collocamento fuori ruolo.

3. I magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, oltre ai provvedimenti a campione.

4. I magistrati fuori ruolo, o rientrati in ruolo da meno di dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, possono produrre 5 provvedimenti giudiziari risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere, rispettivamente, dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo o dalla data di pubblicazione del posto, nonché titoli scientifici in numero non superiore a 5. In relazione ai periodi fuori ruolo, possono sostituire fino a 2 provvedimenti giudiziari con 2 atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando in tal caso la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, devono essere riconducibili alle attività indicate nell'art. 81 comma 5.

5. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti.
2. Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito.
3. La Terza Commissione, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.
4. Costituiscono elementi specifici per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento.
5. Per i provvedimenti diversi da quelli giudiziari prodotti dai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, il parametro della capacità scientifica deve essere valutato con riferimento all'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure agli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.
6. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.
7. La Commissione tecnica procede dapprima alla valutazione dei provvedimenti giudiziari prodotti dal candidato, poi dei titoli scientifici. Per ciascun provvedimento e titolo la commissione formula un sintetico giudizio e successivamente valuta se la capacità scientifica e di analisi delle norme sia elevata, buona o discreta distintamente per i provvedimenti giudiziari nel loro complesso e per i titoli scientifici nel loro complesso; infine, tenuto conto anche dei provvedimenti acquisiti a campione, formula un giudizio complessivo di non idoneità o di idoneità.
8. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica.

Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso, unitamente alla pubblicazione, sul sito cosmag, dell'autorelazione prodotta e degli ultimi due pareri per la valutazione di professionalità.
2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione

competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. La predetta percentuale è calcolata per difetto.

Il mancato conseguimento della quarta valutazione di professionalità ascrivibile al candidato, per non aver presentato l'autorelazione, gli preclude la partecipazione al concorso riservato.

2. Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità (artt. 77-79), con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato e dei provvedimenti a campione, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

4. Per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, la Commissione tecnica considera la sintesi e la completezza dell'analisi compiuta, la novità, la complessità e la difficoltà delle questioni interpretative poste, nonché la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento.

5. La Commissione tecnica è tenuta a valutare il valore scientifico delle pubblicazioni prodotte, la serietà e l'affidabilità scientifica delle collane o il rilievo nazionale delle riviste giuridiche su cui sono editi i contributi dei candidati, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR.

La valutazione della commissione tecnica in ordine alla capacità scientifica e dell'analisi delle norme avviene secondo quanto stabilito dall'art. 78 comma 7.

6. All'esito della valutazione compiuta dalla Commissione tecnica, possono essere destinati ad accedere anticipatamente all'esercizio delle funzioni di legittimità coloro che, in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, tenuto conto del percorso professionale svolto, presentino una spiccata attitudine nella capacità scientifica e di analisi delle norme.

7. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

Capo II

Criteri

Articolo 81

(Attitudini)

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica con riferimento al profilo della capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione.
2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.
3. Costituiscono altresì elementi attitudinali significativi per la funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione qualificate e positive esperienze di coordinamento e di cooperazione internazionale.
4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, anche avuto riguardo ai criteri di classificazione ANVUR, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di Professore di prima o seconda fascia in discipline giuridiche, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.
5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Capo III

Punteggi

Articolo 83

(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.

Articolo 84

(Merito)

1. Per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sono attribuiti, fino ad un massimo di 4,5 punti:
 - a) punti 0,25 per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte in primo grado;

b) punti 0,30 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di secondo grado o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione;

c) punti 0,35 per ogni anno di positivo ed effettivo esercizio di funzioni di legittimità o di funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione in caso di applicazione alle sezioni della Corte di Cassazione ai sensi dell'articolo 115, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti.

3. Il punteggio di cui al comma 1 non può essere attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi a chi ha riportato condanna in sede disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti.

In caso di pendenza di un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti il Consiglio può escludere l'attribuzione del punteggio con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi.

PARTE IV

NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 87

(Dichiarazione di disponibilità e documentazione)

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), la seguente documentazione:

a) la dichiarazione scritta di disponibilità;

b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;

d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

Articolo 88

(Procedura dinanzi al CUN e al CNF)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il CUN e il CNF segnalano al CSM i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.
2. Il CUN trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare. Il CNF certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e la relativa data.
3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al comma 1 i seguenti documenti:
 - a) estratto dell'atto di nascita;
 - b) certificato di cittadinanza;
 - c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
 - d) certificato del casellario giudiziale;
 - e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il comune di residenza;
 - f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.
4. Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Entro lo stesso termine gli interessati devono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale. I candidati producono altresì la certificazione e i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno il CUN e il CNF trasmettono al CSM la documentazione depositata unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 90

(Parere della Commissione tecnica)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006 esprime il parere avente ad oggetto la valutazione della "capacità scientifica e di analisi delle norme" degli aspiranti.
2. Gli aspiranti possono mettere a disposizione della Commissione tecnica fino a 5 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 5.

Articolo 91

(Designazione).

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Terza Commissione, tenuto conto anche dei pareri del CUN e del CNF, individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di

eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone all'assemblea plenaria la designazione se il loro numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati. In nessun caso, comunque, possono essere nominati per meriti insigni professori che, al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 87, non possiedano i requisiti previsti dalla legislazione universitaria per la partecipazione, nel SSD di appartenenza, come Commissari, ai giudizi di idoneità di prima e seconda fascia.

2. Nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la Commissione procede a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata degli aspiranti sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4.

3. All'esito della proposta, la Commissione procede all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il CSM provvede alla designazione dei candidati proposti con deliberazione motivata.

PARTE V

I TRASFERIMENTI NON ORDINARI E LA DISCIPLINA DEL CONCORSO VIRTUALE

Art. 102

(I limiti)

1. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non può essere assegnato alle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, di consigliere di Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

PARTE IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche alla circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 contenute nella presente delibera si applicano alle domande di trasferimento e per il conferimento delle funzioni presentate successivamente all'approvazione del testo da parte dell'assemblea plenaria, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 68 comma secondo, 75 comma secondo e 84 comma secondo le quali non si applicano solo alla prima procedura concorsuale (rispettivamente per l'assegnazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) cronologicamente successiva all'approvazione del testo da parte dell'assemblea plenaria.

2. Le procedure concorsuali non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente delibera restano disciplinate dalla circolare del 24 luglio 2014, n. 13778 e successive modifiche nel testo precedente all'approvazione della presente delibera.